

## LXXVI.

## TORNATA DEL 18 MARZO 1903

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario** — *Sunto di petizioni* — *Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati* — *Messaggio del Presidente della Corte dei Conti* — *Ringraziamenti* — *Messaggio del Ministro dell'interno* — *Annunzio d'interpellanze* — *Commemorazioni dei senatori Di Sartirana e Bottini e del deputato Ascanio Branca* — *Parlano, oltre il Presidente, i senatori Del Giudice, Todaro e Di Camporeale, ed il Ministro di agricoltura, industria e commercio* — *Presentazione di progetti di legge* — *Congedi* — *Discussione del progetto di legge: «Provvedimenti per gli spiriti adoperati nelle industrie» (n. 160)* — *Non ha luogo discussione generale* — *All'articolo 1° parlano i senatori Colombo, presidente dell'Ufficio centrale, Vischi relatore, ed il Ministro delle finanze* — *L'articolo 1° è approvato* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Ripresa della discussione* — *Senza discussione si approva l'articolo 2°* — *All'articolo 3° parlano il senatore Vischi, relatore, ed il Ministro delle finanze* — *L'articolo 3° è approvato.* — *Senza discussione si approvano gli articoli dal 4° al 10° ultimo del progetto* — *Nomina di Commissione* — *Annunzio d'interpellanza* — *Auguri al Presidente per il suo onomastico* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Chiusura di votazione* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.35

Sono presenti i ministri delle finanze, di agricoltura industria e commercio, della guerra, del tesoro, delle poste e telegrafi e della pubblica istruzione.

**Di San Giuseppe, segretario,** dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

**Sunto di petizioni**

**Presidente.** Prego il senatore segretario Di San Giuseppe, di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

**Di San Giuseppe, segretario,** legge:

Il Sindaco del comune di Lungro (Cosenza) trasmette una deliberazione di quel consiglio comunale con la quale si fanno voti per la approvazione del disegno di legge sul divorzio.

Luigi Cangiullo ed altri vicecancellieri della Corte di appello di Napoli fanno voti perchè sia modificato il disegno di legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie. (N° 179)

Il Presidente della Deputazione provinciale di Teramo trasmette una deliberazione di quel consesso con la quale si fanno voti perchè sia modificato il disegno di legge sui manicomi e sugli alienati. (N° 147)

Il Presidente della Deputazione provinciale di Treviso, comunica un voto di quel consesso perchè sia modificato il disegno di legge sui manicomi e sugli alienati. (N° 147)

Bottelli Ettore ed altri vicecancellieri della Corte d'appello di Perugia, fanno voti perchè sia modificato il disegno di legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie. (N° 179)

Renier Pietro ed altri vicecancellieri della Corte d'appello di Venezia fanno voti perchè sia modificato il disegno di legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie. (N° 179)

I vicecancellieri della Corte d'appello di Messina aderiscono alla petizione N° 116 dei vicecancellieri della Corte d'appello di Napoli perchè sia modificato il disegno di legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie.

I vicecancellieri della Corte d'appello di Mi-

lano fanno adesione alla petizione N° 116 dei vicecancellieri della Corte d'appello di Napoli perchè sia modificato il disegno di legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Il Presidente della Deputazione provinciale di Novara trasmette alcune osservazioni di quel consesso sul disegno di legge relativo ai manicomî e agli alienati.

I vicecancellieri della Corte d'appello di Palermo fanno voti perchè sia modificato il disegno di legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Il Presidente della Deputazione provinciale di Brescia espone a nome di quel consesso i voti perchè sia modificato il disegno di legge sui manicomî e sugli alienati.

Il Presidente della Deputazione provinciale di Caltanissetta trasmette copia di una deliberazione di quel consesso colla quale si fa adesione alla petizione N° 114 della Deputazione notarile, perchè sia modificato il disegno di legge sui manicomî e sugli alienati.

Il Consiglio agrario di Avellino fa istanza al Parlamento perchè sia modificato il disegno di legge sui contratti agrari.

Il Presidente della camera di commercio ed arti di Avellino trasmette il voto di un'adunanza di vari rappresentanti di enti locali, perchè nella discussione dei vari provvedimenti finanziari siano accolte alcune determinate proposte a vantaggio delle popolazioni del mezzogiorno d'Italia.

I vicecancellieri della Corte d'appello di Napoli fanno istanza al Senato perchè sia modificato il disegno di legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Il Sindaco del comune di Melfi (Potenza) trasmette una deliberazione di quel consiglio comunale con la quale si fanno voti perchè sia modificato il disegno di legge per la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Il Presidente della Deputazione provinciale di Venezia trasmette copia di una petizione in data 8 Gennaio 1892 con la quale le deputazioni provinciali venete chiedevano alcune disposizioni pei manicomî, e fa istanza al Senato perchè si tenga conto di tali voti nella discussione del disegno di legge sui manicomî e sugli alienati.

Il Presidente della Deputazione provinciale di Pisa fa voti a nome di quella amministrazione, perchè sia modificato il disegno di legge sui manicomî e sugli alienati.

Il Presidente della Deputazione provinciale di

Padova fa voti a nome di quella amministrazione, perchè sia modificato il disegno di legge sui manicomî e sugli alienati.

Il Presidente della Deputazione provinciale di Rovigo partecipa che quel consesso fa adesione alla petizione N.° 118 della Deputazione provinciale di Treviso, perchè sia modificato il disegno di legge sui manicomî e sugli alienati.

La Giunta municipale di Sansevero (Foggia) fa istanza al Senato perchè sia modificato il disegno di legge relativo all'ordinamento giudiziario.

La Giunta municipale di Campobasso fa istanza al Senato perchè sia modificato il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

Il Consiglio provinciale di Bologna fa voti perchè sia sollecitata l'approvazione del disegno di legge sulle case operaie.

Il Consiglio comunale di Rocca Valdina (Messina) fa istanza al Senato perchè sia modificato il disegno di legge relativo al fondo speciale per la viabilità obbligatoria nella provincia di Messina.

Il Consiglio comunale di Mileto (Catanzaro) fa voti perchè sia modificato il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

Federico Sala, arciprete della Metropolitana di Milano, ed altri 41 parroci di quella città, fanno istanza al Senato perchè non venga approvato il disegno di legge sul divorzio.

Stefano Castoldi a nome degli applicati del catasto di Firenze fa istanza perchè sia modificato e migliorato il relativo organico.

La Deputazione provinciale di Como fa istanza al Senato perchè sia modificato il disegno di legge N.° 148 relativo all'istituzione di una cassa di previdenza e di pensioni per i segretari ed altri impiegati comunali, estendendo il beneficio anche in modo facoltativo ai segretari ed impiegati delle provincie.

### Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati.

**Presidente.** Prego il senatore segretario Di San Giuseppe, di dar lettura di un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati.

**Di San Giuseppe, segretario,** legge:

« Roma, addì 18 febbraio 1903

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge per « modificazioni alla circoscrizione dei tribunali di Cassino e di Santa Maria Capua

Vetere » di iniziativa della Camera dei Deputati, approvata nella seduta del 17 febbraio 1903, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto ramo del Parlamento. »

« *Il Presidente della Camera*

« G. Biancheri ».

**Presidente.** Dò atto al Presidente della Camera dei Deputati della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli uffici.

### Messaggi del Presidente della Corte dei Conti.

**Presidente.** Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dare lettura di due lettere del Presidente della Corte dei Conti.

**Di San Giuseppe, segretario,** legge:

« *Roma, 19 febbraio 1903*

« In adempimento al disposto dalla legge 15 agosto 1867, N° 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del mese corrente non è stata fatta da questa Corte alcuna registrazione con riserva ».

« *Il Presidente*

« G. Finali »

« *Roma, 3 marzo 1903*

« In esecuzione della legge 15 agosto 1867, N° 3853, ho l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina dello scorso mese di febbraio non è stata fatta da questa Corte alcuna registrazione con riserva ».

« *Il Presidente*

« G. Finali »

**Presidente.** Dò atto al Presidente della Corte dei Conti di queste comunicazioni.

### Ringraziamenti.

**Presidente.** Prego il senatore segretario Di San Giuseppe, di dar lettura di due telegrammi l'uno del sindaco di Barletta e l'altro del sindaco di Torino.

**Di San Giuseppe, segretario,** legge:

« Ringrazio V. E. voto unanime di plauso deliberato da codesto alto Consesso per commemo-

razioni quarto centenario disfida di Barletta. Questa città celebrando memorando avvenimento intese farsi interprete sentimento nazionale ed è lietissima di trovare l'approvazione in quella Assemblea che mantiene alto il decoro della Patria e da cui partono le più nobili e patriottiche iniziative ».

« *Sindaco: F. MILANO* ».

« La città di Camillo Cavour e di Massimo d'Azeglio, rivolge al Senato un profondo ringraziamento per l'ordine del giorno Del Zio ieri votato. Accetta con animo commosso l'augurio nel ricordo dei valorosi campioni che 400 anni fa fecero presagire il giorno in cui, non solo pel nome italiano, ma anche per la italiana libertà, si sarebbe vinto. »

*Il Sindaco: BADINI* ».

**Presidente.** La famiglia del senatore Gallozzi ringrazia il Senato per le onoranze rese alla memoria del compianto senatore.

### Messaggio del Ministro dell'interno.

**Presidente.** Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura di una lettera del ministro dell'interno.

**Di San Giuseppe, segretario,** legge:

« *Roma, 25 febbraio 1903.*

« Allo scopo di rendere numeroso l'intervento del mondo ufficiale e conferire, quindi, la dovuta solennità alla Commemorazione funebre, al Pantheon, per il compianto Re Umberto I, ciò che a causa della stagione estiva nell'anniversario della morte veniva, in parte, a mancare, Sua Maestà il Re ha disposto che la Commemorazione stessa sia celebrata, anzichè il 29 luglio, il giorno 14 del mese di marzo ».

« Mentre ho l'onore di informarne l'Eccellenza Vostra, la prego di voler provvedere a che una rappresentanza di codesto Onorevole Consesso intervenga alla pietosa cerimonia ».

« Con profondo ossequio

« *Il Ministro*

« GIOLITTI »

**Presidente.** Dò atto al Ministro dell'interno di questa comunicazione.

**Annuncio d'interpellanze.**

**Presidente.** Dò lettura al Senato di due domande di interpellanza pervenute alla Presidenza.

Una è del senatore Luigi Pelloux, diretta al Presidente del Consiglio, colla quale chiede d'interpellarlo circa i motivi che possono avere indotto il Governo a stabilire il giorno 14 marzo per la solenne Commemorazione annuale del compianto Re Umberto, assassinato il 29 luglio 1900.

**Pelloux Luigi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Pelloux Luigi.** Considerando quanto è avvenuto dopo la presentazione della mia interpellanza, che, se non erro, ha la data del 1° marzo, non ho più alcuna ragione di svolgerla, e vi rinuncio.

**Presidente.** Dò atto al senatore Pelloux Luigi della fatta dichiarazione.

Dò ora lettura di un'altra interpellanza rivolta dal senatore Paternostro al Ministero dell'Interno e così concepita: « Il sottoscritto chiede d'interpellare il signor ministro dell'interno circa l'applicazione degli articoli 853, 854, 855, 856 del codice penale ed 80 e 81 della vigente legge di pubblica sicurezza ».

Non essendo presente il signor ministro dell'Interno prego il ministro delle finanze di volergli comunicare questa domanda d'interpellanza.

**Carcano, ministro delle finanze.** Non mancherò di farlo.

**Commemorazioni dei Senatori di Sartirana e Bottini e del Deputato Ascanio Branca.**

**Presidente.** Signori Senatori.

Anche oggi tristi notizie vi reco.

Nel giorno 10 del corrente marzo l'ottimo collega nostro il duca Alfonso Arborio Gattinara di Sartirana, marchese di Breme, nato a Torino nel febbraio 1831, spirava serenamente in questa Roma fra le braccia della desolata famiglia. Egli apparteneva al Senato fino dal 28 febbraio 1876.

Del Duca di Sartirana io vorrei poter ricordare le nobili qualità di mente e di cuore, ma egli me ne lasciò il divieto, che devo rispettare. Però l'anima eletta del caro collega non si dorrà, se io mi permetto di comunicare al Senato le testuali parole colle quali mi manifestava le ultime sue volontà.

« All'annuncio », scriveva egli colla data del 1.º gennaio 1900, « all'annuncio del mio decesso,

io prego l'E. V. a voler trasmettere ai colleghi il mio ultimo vale, colla speranza che il Senato, al quale fu onor mio di appartenere fin dal 1876, e che sempre ho frequentato, possa essere appoggio-incrollabile della Monarchia, e salvaguardia delle nostre istituzioni. »

Questo voto, o collega amatissimo, non andrà perduto, e così ne aiuti Iddio, come non arriverà certamente, che per volgere di anni e per mutare di eventi il Senato del Regno sia mai per venir meno ad un solo degli alti doveri che tiene verso il Re e verso la Patria. (*Applausi*).

Nel domani 11 marzo si spegneva in San Remo la vita di un altro collega, il prof. Enrico Bottini, nato a Stradella nel settembre 1835.

Quando morì Agostino Depretis, di lui conterraneo, gli elettori politici di Stradella conferirono al Bottini il mandato di rappresentarli nella Camera dei Deputati, ma indi a breve tempo, cioè nel novembre 1891, la Maestà del Re lo elevò alla dignità di Senatore.

L'egregio collega non prese molta parte ai lavori del Senato, ma raccolse meritata fama nel campo della scienza, quale professore di clinica operativa presso l'università di Pavia, e specialmente nella qualità di chirurgo operatore, che gli procacciò onori e ricchezze.

Al collega ed allo scienziato insigne io mando in nome vostro l'estremo saluto. (*Approvazioni*).

**Del Giudice.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Del Giudice.** Alla nobile commemorazione del nostro Presidente, sia concesso, a me, che fui collega per 25 anni di Enrico Bottini l'università di Pavia, di aggiungere una parola di rimpianto.

Il Bottini ha un titolo di speciale benemeranza verso l'università di Pavia ed è che egli quando successe alla cattedra chirurgica al celebre Luigi Porta, seppe mantenere così splendida la cattedra e così operoso e fecondo l'istituto, alla cui direzione era preposto, da farlo considerare da tutti un degno successore di quel grande. Il Bottini seppe trasformare la clinica operativa in modo da renderla rispondente in tutto all'esigenze della scienza e della pratica, giacchè appunto nel momento in cui egli saliva alla cattedra e dirigeva l'istituto clinico di Pavia, s'introducevano i nuovi metodi antisettici che tanto progresso fecero conseguire alla chirurgia.

Il Bottini nella pienezza della sua maturità

ha spiegato tutta l'operosità sua nell'Ateneo di Pavia, dove lasciò traccia luminosa ed esempio di attività che mi auguro non andrà perduta per i suoi successori. (*Benissimo*).

**Todaro.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Todaro.** Anch'io mi associo alle nobili parole espresse dal nostro presidente ed a quanto ha detto testè il senatore Del Giudice per onorare la memoria di Enrico Bottini, aggiungendo soltanto questo: che egli sorse in un momento in cui la chirurgia italiana non era in grande auge come ai nostri giorni, e fu lui uno dei primi a tenere alto il decoro e l'onore di questa scienza. Sia gloria a lui ed al suo nome venerato, che lascia nella storia della chirurgia un'orma perenne di attività e di valore. (*Bene*.)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare il senatore Di Camporeale per una commemorazione.

**Di Camporeale.** Io volevo rammentare al Senato che in questi ultimi giorni il Paese ha fatto una grave perdita colla morte dell'onorevole deputato Ascanio Branca, che fu lungamente e ripetutamente ministro del Re. Credo che il Senato vorrà mandare un ricordo all'antico parlamentare, rammentando quanto Ascanio Branca, era meritevole del maggior rimpianto da parte di tutti coloro che amano il loro paese, da lui servito per tanti anni con amore e con devozione infinita. Propongo, quindi, se i colleghi lo consentono, di mandare condoglianze al di lui fratello, a nome del Senato del Regno. (*Benissimo*).

**Presidente.** Non dubito che il Senato si associerà alle nobili parole pronunciate testè dall'onorevole Di Camporeale in onore di un uomo che fu più volte Ministro del Re, uno dei più operosi deputati del mezzogiorno d'Italia, un uomo che ha meritato la stima di quanti hanno potuto apprezzarlo. (*Bene*).

Pongo ai voti pertanto la proposta del senatore Di Camporeale.

Chi l'approva voglia alzarsi. (*Approvato*).

**Baccelli G. ministro di agricoltura, industria e commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Baccelli G. ministro di agricoltura, industria e commercio.** Non essendovi altri su questo banco che avrebbero potuto, assai più degnamente di me, commemorare così nobili intelletti dolorosamente estinti, io faccio plauso alle parole dell'illustre Presidente che sono state tanto alte quanto amo-

rose. A me poi spetta di dire una parola sola per un collega che ha lasciato di sé così grande memoria, il professore Enrico Bottini, di cui ha già tracciata luminosamente la vita altro degnissimo senatore, insieme al professore Todaro.

Fortunato testimone del valore di questo insigne uomo, lo vidi sui campi della chirurgia italiana volare come aquila vola. Cuor d'oro, intelletto di primo ordine, lasciò nell'intero paese così largo rimpianto di sé, come degnamente glielo ha tributato il Senato. (*Benissimo*)

### Presentazione di progetti di legge.

**Ottolenghi, ministro della guerra.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Ottolenghi, ministro della guerra.** Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato all'altro ramo del Parlamento, per « Disposizioni per la leva sui nati del 1883 ».

**Presidente.** Dò atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

**Baccelli G. ministro di agricoltura, industria e commercio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Baccelli G. ministro di agricoltura, industria e commercio.** Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato all'altro ramo del Parlamento, intorno al « bonificazione dell'Agro Romano » e ne chieggo l'urgenza.

**Presidente.** Dò atto al ministro di agricoltura industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge. Il signor ministro domanda l'urgenza; se non si fanno osservazioni l'urgenza sarà accordata. Il progetto sarà stampato e distribuito agli Uffici.

**Carcano, ministro delle finanze.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Carcano, ministro delle finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati per « correzione di un errore di stampa incorso nell'articolo secondo della legge 21 luglio 1902 che assegna un termine perentorio per il cambio del prestito Bevilacqua - La Masa ». Pregherei il Senato di voler consentire che il disegno di legge sia esaminato dalla stessa commissione che ebbe l'incarico di esaminarlo già altra volta.

**Presidente.** Dò atto al ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge.

Il signor ministro delle finanze ha chiesto che questo disegno di legge sia rinviato alla stessa commissione che ha riferito la prima volta sul medesimo oggetto.

Se non si fanno osservazioni, così rimarrà stabilito.

### Congedi.

**Presidente.** Hanno chiesto congedo di un mese, i signori senatori D'Alì, Di Gropello - Tarino e Doria d'Eboli per motivi di salute. Se non vi sono obiezioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

### Discussione del disegno di legge:

#### Provvedimenti per gli spiriti adoperati nelle industrie. (N.º 160)

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per gli spiriti adoperati nelle industrie ».

Prego il senatore segretario Chiala a volere dar lettura del disegno di legge.

**Chiala, segretario,** legge:

(Vedi stampato N.º 160.)

**Presidente.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È esente da tassa la fabbricazione di spirito derivato da vino, da vinaccie ed altri cascami della vinificazione, quando sia adulterato o destinato esclusivamente a scopo di illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice o ad altri usi industriali, che saranno specificati per decreto Reale.

Lo spirito derivato da materie non vinose, quando sia adulterato e destinato agli usi sovra-indicati, dovrà assolvere una tassa di L. 0,15 per ogni grado e per ogni ettolitro.

Allo spirito adulterato non sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26.

Lo spirito denaturato non può essere assoggettato al dazio consumo nè gravato di alcuna tassa locale.

**Colombo.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Colombo, presidente dell'Ufficio Centrale.** Vorrei rivolgere una domanda all'onorevole ministro delle finanze a proposito di quest'articolo 1.º

Secondo l'alinea dell'articolo 1.º quando lo spirito è derivato da materia non vinosa deve pagare la tassa di 15 lire per ettolitro di alcool assoluto, nel caso sia adulterato.

Lo scopo principale della legge è evidentemente quello di permettere la fabbricazione di alcool adulterato che possa servire in certe industrie e specialmente come combustibile e come mezzo di illuminazione nell'economia domestica, ed anche come combustibile produrre energia con speciali macchine che ora si valgono di idrocarburi liquidi come le benzine. Scopo secondario, ma pure molto importante, è quello di poter favorire la industria del vino, permettendo di distillare convenientemente su larga scala tanto i vini guasti come le vinacce. Ora, mentre il disegno di legge mira pure a questo secondo scopo e favorisce per conseguenza l'industria del vino, d'altra parte permette di opporre alla distillazione utile ed economica del vino un'altra materia, la quale può fare a questa una grande concorrenza; voglio dire le melasse derivanti dalla fabbricazione dello zucchero indigeno, ossia dallo zucchero di barbabietole. Queste melasse costituiscono un residuo di poco valore ma che può essere convertito in alcool; e poichè si può ammettere che un quintale di queste melasse possa dare 30 litri di alcool, e il quintale non costerebbe che dieci lire circa, ne verrebbe che l'ettolitro di alcool anidro ottenuto colle melasse verrebbe a costare, quanto alla materia prima, 30 o 33 lire, mentre invece distillando i vini guasti, e calcolandoli pure a sole 5 lire l'ettolitro, l'ettolitro di alcool anidro non costerebbe meno di 50 lire. Queste melasse sarebbero quindi un concorrente veramente formidabile all'industria della distillazione delle materie vinose; e siccome dalle attuali fabbriche di zucchero di barbabietola ne escono circa 200 mila quintali all'anno, i quali potrebbero dare 60 mila ettolitri di alcool da adulterarsi, si avrebbe una minore utilizzazione dei vini guasti in eguale proporzione.

Le melasse possono però essere utilizzate in altri modi che non sia la loro conversione in alcool. Sono diverse le applicazioni che se ne fanno,

potendo esse servire per le concerie, per le materie tintorie, o come edulcoranti in sostituzione del glucosio; ma la quantità di melasse utilizzabile a questi scopi è sempre piccola; invece se si potessero convenientemente convertire in zucchero, allora esse vi troverebbero il migliore loro impiego. Un quintale di melasse potrebbe dare 44 chilogrammi di zucchero e per conseguenza se ne avrebbe ancora una sensibile produzione di zucchero indigeno; soltanto il prezzo di questo zucchero sarebbe notevolmente elevato, per la piccola rendita delle melasse, per il loro tenore in cenere che è grande, e per l'impiego di una sostanza, la barite, che entra per molto nella fabbricazione.

La legge recente sugli zuccheri dichiara esenti da tassa le melasse, ma quando esse venissero convertite in zucchero, si applicherebbe a questo zucchero la tassa di L. 67,20 che è la tassa di fabbricazione per la seconda categoria dei prodotti ottenuti nelle fabbriche indigene. Ora, tenuto conto di questa tassa, fra il costo dello zucchero che è derivato dalle melasse e il costo dell'altro zucchero, si avrebbe una differenza di 20 o 25 lire almeno; cosicchè la fabbricazione dello zucchero colle melasse non sarebbe conveniente, se non si accordasse una riduzione di almeno 30 o 35 % sulla tassa di fabbricazione.

La questione dunque è qui: crede l'onorevole ministro che convenga facilitare la conversione delle melasse prodotte nelle fabbriche di zucchero indigeno in zucchero piuttosto che in alcool, tenendo conto della grande importanza che la legge che stiamo discutendo ha per l'industria vinicola? Ho detto che queste melasse costituirebbero un concorrente formidabile alla distillazione dei vini e delle vinacce, e potrebbero sostituire, se convertite in alcool da adulterarsi, una quantità di vini scadenti e guasti non minore di 600 a 700 mila ettolitri. Non sarebbe quindi una questione di piccola importanza per l'industria enologica quella di scartare una così potente causa di danno.

Ma vi ha di più: c'è un'altra considerazione che potrebbe indurre il ministro ad esaminare la questione e vedere se è il caso di accordare questo speciale abbuono allo zucchero fabbricato colle melasse delle fabbriche indigene.

Ci sono in Italia cinque stabilimenti importanti che si sono dati in questi ultimi anni alla produzione o al ricupero della barite usata nella trattazione delle melasse. Due di queste fabbriche producono barite; una delle quali lavora a Lecco col mine-

rale della Valsassina, e l'altra a Torino. Le altre tre mirano unicamente a recuperare la barite già adoperata, in maniera da potersene servire ancora per la fabbricazione dello zucchero; e di queste basta citare il nome per capire quanto sieno importanti. C'è la fabbrica dei carburi che ha uno stabilimento idro-elettrico a Foligno; c'è la fabbrica di Pont S. Martin in Val d'Aosta, dove si è fatto a questo scopo un altro notevole impianto idro-elettrico. C'è infine l'antica e nota fabbrica lombarda di prodotti chimici che si è data essa pure all'industria della barite. Queste fabbriche andrebbero assolutamente a terra se non si potesse adoperare questa barite per la conversione delle melasse in zucchero. Vede dunque l'onorevole ministro quali e quanto gravi questioni sieno in giuoco: l'interesse dell'industria enologica, e l'interesse di queste nuove fabbriche. E siccome due di queste fabbriche hanno fatto degli impianti grandiosi destinati a trasformare in energia elettrica delle forze che prima non erano utilizzate, e si sono montate per ottenere appunto questo prodotto, mi pare che la questione meriti tutta l'attenzione del Governo.

Io quindi senza diffondermi ulteriormente sull'argomento, sicuro che il ministro lo conosce già perfettamente, lo prego a volermi dire se è possibile di trovare un mezzo per favorire la conversione delle melasse in zucchero, a vantaggio della industria enologica e dell'industria sussidiaria della barite, nata per questo preciso scopo sotto l'egida della legislazione che sino a pochi mesi sono era in vigore pel regime degli zuccheri.

**Vischi.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Vischi, relatore.** Non è già per interloquire sulla questione presentata dal senatore Colombo che io ho domandata la parola. Quand'egli tratta un argomento, lo esaurisce così da non consentire ad altri di aggiungere parola di sorta.

Evidentemente egli ha trattato una questione importantissima per sè stessa; importantissima in rapporto alla speciale industria, alla quale ha alluso; ma oltre modo importantissima in rapporto alla finalità della legge che noi discutiamo.

Egli dice: badate di fare un trattamento più conveniente alle melasse, perchè, diversamente, queste addiverranno un concorrente formidabile, come spiriti industriali, a danno della enologia. Già molte illusioni si erano formate intorno alla

portata di questa legge, in riguardo alla enologia, e molti avevano creduto che addirittura questa legge fosse il tocca e sana di molti guai, nei quali versa l'agricoltura, e specie la enologia.

Se davvero, come ci ha detto il senatore Colombo, le melasse potessero fare una così pericolosa concorrenza, noi dovremmo sfrondare ancora questo albero delle illusioni dinanzi a coloro, che si aspettano tanto bene dalla presente legge.

Vedrà il ministro se, in forza di questa legge, o ritoccano quella sugli zuccheri, o diversamente, potrà allontanare da noi i pericoli, a cui si è alluso, cioè delle melasse convertite in alcool.

Ma noi abbiamo un altro pericolo, pel quale ho in verità domandato la parola, il pericolo cioè che viene da coloro, che domandano una diminuzione di gabelle per il petrolio. Il ministro sa che tanto vantaggio potremo aspettarci, per quanto dalla presente legge si potrà creare, a favore degli spiriti denaturati, un trattamento tale da resistere alla concorrenza del petrolio. Negli altri Stati la concorrenza del petrolio è più pericolosa, perchè ivi il dazio è più mite, e quindi il prezzo del petrolio è più basso, e l'uso per il riscaldamento e per la illuminazione ne è ancora più facile, poichè è più alla portata di tutti. Noi ci siamo contentati della presente proposta di legge, che non a torto venne chiamata dall'altro ramo del Parlamento timida ed alquanto tardiva; siamo partiti dal principio che il trattamento fatto agli spiriti denaturati sia sufficiente, appunto considerando che avremmo avuto una concorrenza non pericolosa nel petrolio, il quale, per il fatto dell'alto dazio, è e sarà più costoso dello spirito. Qu allora il Governo aderisse alle premure, che gli vengono già fatte, di diminuire il prezzo del petrolio, questo, specialmente per l'illuminazione, vincerebbe nella concorrenza gli spiriti, ed i benefici della presente legge si diminuirebbero.

Nel porre termine a questa mia preghiera, debbo riferire un voto fatto in uno degli uffici del Senato dal nostro collega senatore Levi, il quale deplorò che talune leggi, specialmente quelle di ordine finanziario e tecnico, non usino un linguaggio prettamente italiano. Egli, forse per l'eccessiva pudicizia sua, si dispiace dell'uso che si è fatto in questo disegno di legge della parola *adulterato*, ed inviandoci, al dizionario per far notare altre parole adatte, avrebbe preferito per esempio: *manipolazione*, *riduzione*, *miscela speciale*, ecc. Modificare la legge propria-

mente per questo non mi sembra opportuno, anche perchè non è il caso di cominciare da questa legge per iniziare un sistema di linguaggio più corretto. Abbiamo una legislazione abbastanza piena di termini non perfettamente corretti, e vi si può aggiungere anche quest'altra legge. Ma, senza entrare nella questione sollevata nell'ufficio, non so se a torto od a ragione, dal senatore Levi, a proposito della parola *adulterato*, credo non sarà soverchia una raccomandazione, specialmente all'onorevole ministro Carcano, che è cultore delle lettere, di ricordare alla burocrazia, quando prepara le leggi tecniche, che il Senato pretende che queste siano scritte in lingua italiana.

**Carcano, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Carcano, ministro delle finanze.** Ringrazio l'Ufficio centrale e il suo relatore e il senatore Colombo dell'autorevole appoggio che essi hanno dato al disegno di legge in discussione.

Nella relazione dell'Ufficio centrale, ed anche nei discorsi che abbiamo uditi or ora, sono riassunte le ragioni, gli intendimenti, i fini che si propone questo disegno di legge; e li ha anche bene messi in luce il senatore Colombo quando richiamava l'attenzione sugli scopi ai quali è destinato l'alcool per le industrie. Accennando ai suoi diversi usi ed all'ampia sfera di azione che essi possono avere, il senatore Colombo ha ricordato specialmente l'impiego dell'alcool come mezzo di riscaldamento, come materia illuminante e come generatore di forza motrice.

Io mi permetto di aggiungere che anche ad altri scopi, ad altri usi industriali è destinato l'alcool, che la legge chiama adulterato. (La denominazione è parsa ad alcuni criticabile, ma esprime abbastanza la caratteristica di questo alcool commisto con altre materie che lo rendono imbevibile, e si può chiamare anche, come nelle leggi straniere, alcool denaturato).

Vi sono molte industrie che impiegano l'alcool come materia prima, ad esempio, l'industria delle vernici, quella dei cappelli, del sapone e così via, le quali da gran tempo invocano dal Governo e del Parlamento, di essere poste in grado, come già lo sono le concorrenti straniere, di impiegare per le loro produzioni questo alcool sofisticato, adulterato, denaturato, a mite prezzo, non gravato dalla altissima gabella che grava l'alcool da bere.



Chiariti gli scopi a cui può servire l'alcool industriale, riescono pure chiariti i fini ed i vantaggi della legge; ed io passo senz'altro a rispondere brevemente alle osservazioni che furono fatte dal senatore Colombo e dal senatore Vischi.

Comincerò dall'ultimo, ossia, comincerò dalla osservazione fatta dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, riguardo al pericolo che può sorgere per l'alcool industriale quando fosse ribassata di molto la gabella sul petrolio.

Il senatore Vischi ha rilevato nella sua relazione, ed ha ripetuto poco fa, che l'alcool industriale, nelle condizioni in cui si trova oggidì in Italia, è in una posizione molto vantaggiosa rispetto al petrolio, perchè il petrolio qui è gravato da una gabella altissima, molto più alta di quella che sia vigente in Germania, in Francia, in Austria-Ungheria; e la osservazione è giusta. È vero, l'alcool industriale, esente da tassa se prodotto con materie vinose, o gravato da una mite tassa di 15 centesimi per litro, com'è portato da questo progetto di legge, se proveniente dalle fabbriche di prima categoria, si troverà in condizione vantaggiosa nella concorrenza col petrolio. Infatti, come mezzo illuminante l'alcool ha una potenza, forse di qualche cosa superiore a quella del petrolio, mentre in confronto del petrolio offre altri notevoli vantaggi, come quello di non avere cattivo odore, di non produrre fumo, di mantenere una intensità di luce costante e di non lasciare residui; e lo stesso si può dire dell'alcool impiegato a produrre forza motrice. In condizioni un po' meno favorevoli si trova come mezzo di riscaldamento, poi; che la potenza calorifera del petrolio, rispetto all'alcool denaturato, è, di circa un terzo maggiore: restano però sempre a favore dell'alcool, anche come mezzo di riscaldamento, gli altri vantaggi che ho accennato, e che sono molto considerevoli, l'assenza di cattivo odore, l'assenza di fumo e una combustione completa senza lasciare residui.

L'onorevole senatore Vischi si preoccupa del pericolo che questa condizione vantaggiosa possa venir meno quando fosse ridotta la gabella sul petrolio; ma vuolsi considerare che questo pericolo non può dirsi imminente, e che d'altronde quando si dovesse venire ad una riduzione del dazio sul petrolio, vi sarebbe ancora largo margine di vantaggio, a favore dell'alcool industriale. Per persuadersene, basta fare il confronto con altri paesi, dove se ne fa larghissimo uso, come nella Germania, nell'Austria, nella Francia e special-

mente nella Germania, dove se ne produce quasi un milione e mezzo di ettolitri l'anno; e nel fare tale confronto bisogna non dimenticare che in Italia la gabella del petrolio è di 48 lire, ossia quattro volte più elevata che nei tre paesi che ho nominato, nei quali è rispettivamente di 8, 10, 12 lire.

Dunque, una riduzione del dazio sul petrolio, se anche si potesse ottenere in un non lontano avvenire, il che non è da escludersi, ma da mettersi fra i desiderati, lascierebbe ancora largo margine a favore dell'alcool industriale.

Ed ora vengo a rispondere all'onorevole senatore Colombo, sull'altra questione importante che egli ha trattato.

Per dire il vero, l'argomento trattato dal senatore Colombo ha solo una correlazione indiretta col progetto di legge in discussione, ed è invece direttamente connesso con un'altra legge importante che è stata di recente votata dal Senato, quella che riguarda il trattamento fiscale per la produzione e il consumo dello zucchero.

Nell'occasione della discussione della legge sugli zuccheri, anche nell'altro ramo del Parlamento è stata sollevata la questione, trattata oggi con tanta chiarezza e competenza dal senatore Colombo.

Si è osservato che col metodo, mi sia permesso di dire, assai difettoso, dell'applicazione della tassa sugli zuccheri come vige da noi prima della legge; deliberata nella scorsa estate, con quel metodo si lasciava modo al fabbricante di zucchero di poter utilizzare le melasse, estraendo lo zucchero anche da esse, con una protezione larghissima. Siccome la tassa era accertata in base alla quantità e densità dei sughi defecati, e col prodotto presunto di 2000 grammi per ettolitro di sugo, così ne conseguiva che tutto lo zucchero che si estraeva di più non pagava tassa. Questo di più si estraeva appunto, in tutto o in parte, dalle melasse e quindi i fabbricanti avevano tutta la convenienza di estrarre dalle melasse la massima quantità di zucchero che fosse possibile.

Fra i diversi metodi così detti chimici, sperimentati per dezuccherare le melasse vi è appunto quello della barite. Questo metodo però non ha avuto che una applicazione molto limitata, forse perchè troppo costoso in confronto di altri processi.

Ora, dice il senatore Colombo: col metodo nuovo di applicazione della tassa di fabbricazione dello zucchero, non più su di una quantità pre-

sunta ed inferiore al vero, ma sulla effettiva quantità prodotta di zucchero, accade che tutto lo zucchero prodotto dalla barbabietola deve pagare la tassa e così anche lo zucchero ricavato dalla melassa; ma mancando a questo ultimo quella larghissima protezione a cui ho accennato, che equivaleva alla esenzione completa o quasi da tassa, non c'è più la convenienza di trattare la melassa colla barite. Quindi, egli dice, un danno per i produttori di barite, ed anche una concorrenza allo spirito estratto dalle materie vinose, perchè la melassa, non potendo più essere utilmente impiegata come materia prima per produrre lo zucchero, troverà invece il suo impiego naturale come materia prima per la produzione di alcool.

Ebbene, io ho avuto il dovere di esaminare a fondo la questione, anche per impegno preso davanti all'altro ramo del Parlamento, quando la stessa questione fu proposta e gli stessi voti furono manifestati. E dirò ora in breve il risultato di tale esame.

Nella legge che modificò il metodo di applicazione della tassa dello zucchero fu concesso al Governo di determinare le epoche nelle quali dovevano entrare in vigore le singole disposizioni della legge medesima. Approfittando di questa facoltà, e allo scopo di rendere più agevole per gli industriali il passaggio al nuovo regime, io ebbi l'onore di proporre, ed il Governo deliberò, di differire al 1° luglio 1903 l'applicazione della legge per quanto riguarda il metodo di accertamento della tassa nelle fabbriche nazionali e di accordare alle melasse dell'anno scorso lo stesso trattamento che ebbero in passato; e, per di più, si è aggiunto che le melasse prodotte nell'ultima campagna saccarifera potessero essere lavorate per la estrazione dello zucchero in esenzione di tassa anche dopo il 1° luglio 1903. Nè si trascurò, durante l'indugio di esaminare diligentemente se e come potessero essere assecondati i voti di quelli che si preoccupano degli interessi industriali riguardanti, piuttosto che la melassa la barite. Feci anche esaminare la questione da persone specialmente competenti, ma questi studi hanno portato a conclusioni diverse da quelle a cui tenderebbero le osservazioni fatte dal senatore Colombo.

Fu osservato che, nell'interesse dell'agricoltura, è desiderabile che lo zucchero venga estratto non dalla melassa, ma dalla barbabietola, affinché di questa si faccia più estesa la richiesta e la col-

tivazione. Ma questo è poco. L'osservazione più importante che venne fatta si è che tutte le industrie, me lo insegna il senatore Colombo, tutte le industrie devono cercare il loro svolgimento, non negli artifici, ma nel campo naturale, in metodi di lavorazione razionale, nelle proprie condizioni intrinseche e impiegando come materia prima quella che è naturalmente indicata per tale ufficio, che costa meno, e che si presta di più a dare quel determinato prodotto colle minori spese di produzione.

Ora il far fare alla melassa l'ufficio di materia prima per la produzione dello zucchero invece di impiegare nella distillazione dell'alcool o altri usi, non è nè razionale nè conveniente nei riguardi economici e industriali e si risolve precisamente in un artificio.

Lo stesso on. Colombo lo ha riconosciuto quando ha accennato che, per rendere possibile alla melassa di produrre lo zucchero in concorrenza alla barbabietola, bisognerebbe dare una protezione larghissima non meno del 30 al 35 %; anzi gli industriali hanno domandato anche il 40 %.

Con questa protezione, con questo abbuono una parte ragguardevole di zucchero prodotto colle melasse andrebbe esente da tassa; e l'erario ne avrebbe una perdita notevole.

Ma, a parte anche l'interesse fiscale o finanziario, altre eccezioni gravi, altre difficoltà derivano dall'essere noi vincolati, come sa l'onorevole senatore Colombo, da patti internazionali riguardo alla applicazione della tassa sugli zuccheri, patti che sono stati pure ribaditi nella recente convenzione di Bruxelles. Per tutte queste considerazioni, si è venuti alla conclusione che non vi fossero ragioni sufficienti, e forse nemmeno la possibilità, di accordare alle melasse un trattamento di favore per la loro conversione in zucchero, con l'abbuono speciale della tassa e si dovesse quindi lasciare che le melasse avessero il loro impiego negli altri varii usi ai quali sono naturalmente destinati, principale quello per la produzione dell'alcool.

Il togliere alle melasse questo loro ufficio naturale porterebbe anche ad un altro inconveniente.

Il senatore Colombo ha ricordato i diversi usi ai quali è destinato l'alcool denaturato, e il largo impiego che se ne potrà fare; ora, è appunto in vista di ciò che conviene escludere le melasse dalla produzione dell'alcool in-

dustriale: se questo si dovesse ricavare solo dalle vinacce e dai vini guasti si otterrebbe in una quantità così limitata che certo non potrebbe bastare a tutti gli usi di illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice, ecc.; ed il suo prezzo sarebbe tanto alto che non si raggiungerebbe il fine primo di questa legge. Osservo infine che la questione fu portata avanti al Consiglio di Stato, il quale ha emesso un parere autorevolissimo, trattando la questione nel modo più completo sotto tutti i diversi aspetti, e arrivando alle stesse conclusioni che ho or ora esposte. In base a questo parere io ebbi l'onore di sottoporre al Consiglio dei Ministri, e alla sanzione Sovrana un decreto reale, che preceduto da una relazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre decorso anno, nel quale appunto si è stabilito che le disposizioni della nuova legge riguardo alle melasse dovessero entrare in vigore col 1° luglio 1903, salvo la concessione di favore a cui ho accennato per le melasse prodotte precedentemente.

Io spero che anche il senatore Colombo vorrà tener conto delle ragioni che affrettatamente e meno chiaramente di quello che avrei desiderato ho ora esposte. Io spero vorrà egli pure riconoscere come non sia mancato un diligente esame della questione e come la soluzione non potesse essere diversa nell'interesse specialmente degli alti fini di questo disegno di legge, e per rendere praticamente possibile di introdurre anche in Italia, come vi è già in paesi vicini, l'alcool per uso industriale, dal quale si possono attendere notevoli vantaggi per l'agricoltura e per le industrie.

Per queste ragioni medesime e per quelle meglio esposte dall'Ufficio centrale spero che il Senato vorrà onorare del suo suffragio il disegno di legge in discussione.

**Colombo, presidente dell'Ufficio centrale.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Colombo, presidente dell'Ufficio centrale.** La risposta dell'onorevole ministro non è certo soddisfacente per gli scopi per i quali io era mosso a parlare in merito alla questione delle melasse

Egli ha addotto diverse ragioni per dimostrare la necessità di sacrificare le fabbriche di barite, e di limitare l'impiego delle melasse alla sola conversione in alcool, con non piccolo danno dell'industria enologica.

Di queste ragioni una sola mi ha persuaso, almeno è valsa a dimostrarmi la difficoltà di ot-

tenere quello che io chiedevo; quella cioè che si riferisce alle convenzioni internazionali sul regime degli zuccheri. Se questi trattati internazionali realmente impediscono di far la riduzione di tassa che io credevo utile per la conversione delle melasse in zucchero, non vi sarebbe più nulla da dire: è una difficoltà contro la quale sarebbe impossibile lottare. Ma le altre ragioni addotte dall'onorevole ministro non mi paiono sufficienti a motivare questa esclusione della melassa dalla conversione in zucchero.

L'onorevole ministro ha accennato ad un principio al quale io sottoscriverei ben volentieri, vale a dire che ogni materia prima sia adoprata per quello scopo pel quale è più adatta, onde evitare che si creino industrie artificiali. Questo è perfettamente giusto; sarebbe un gran bene se questo principio fosse osservato sempre; ma il male è che non è affatto mantenuto. Per esempio, non facciamo noi, con questa stessa legge, degli abbuoni per la distillazione del vino e delle vinacce allo scopo di favorire la produzione del vino, a danno di altre materie che economicamente sarebbero più adatte per la produzione dello spirito?

Quanto poi alla speciale adozione delle melasse ad essere piuttosto convertite in alcool che in zucchero, io non credo che si possa asserirlo con fondamento. La melassa, come i cereali, come le patate, come i frutti ed altri prodotti del suolo, contiene sostanze le quali possono tanto convertirsi in zucchero cristallizzato, quanto in alcool.

È tutta questione di economia, piuttosto che di chimica. Ma, ripeto, davanti all'obiezione dei nostri obblighi internazionali sul regime degli zuccheri, io non posso ulteriormente insistere sulla mia domanda. Mi permetta però il ministro di fare ancora una osservazione: ed è, che noi, con questa legislazione continuamente mutabile in materia industriale, ci esponiamo troppo spesso a creare dei disastri.

C'è, poniamo, una legge determinata che interessa certe industrie. In base a questa legge si fanno degli stabilimenti, si spendono delle somme colossali; e poi, quando si comincia a trarre partito da queste industrie, create sotto l'impero di quella legge, la legge si cambia e quelle fabbriche non servono più. Tutti i capitali, tutte le energie consumate per mantenerle, vanno perdute.

Questo è appunto il caso delle cinque fabbriche di barite delle quali ho parlato. La nuova posizione creata loro dalla recente modificazione della

legge sugli zuccheri è stata per esse assolutamente un disastro. Certo, nel grande movimento industriale simili disastri non contano, come non contano i feriti e i morti in una guerra. Ma è un fatto, che se la nostra legislazione fosse più coerente, se le disposizioni una volta maturate con un disegno di legge si conservassero per un tempo abbastanza lungo da permettere di ammortizzare tutte le fabbriche fatte sotto l'egida di quella legge, sarebbe un sistema assai migliore di quello che si segue da noi, di cambiare improvvisamente legislazione ad intervalli brevissimi. E in materia di spiriti e di zuccheri (e io pure una volta ho dovuto avervi parte) la legislazione è stata modificata troppo spesso per poter dare una norma sicura agli industriali. Del resto non ho altro da aggiungere.

**Presidente.** Se nessun altro chiede di parlare sull'articolo 1<sup>o</sup> lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

### Presentazione di un disegno di legge.

**Galimberti, ministro delle poste e telegrafi.**

Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Galimberti, ministro delle poste e telegrafi.** Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, riguardante l'impianto di una stazione radiotelegrafica ultrapotente (sistema Marconi) tra l'Italia e la Repubblica Argentina.

Prego il Senato di demandare questo disegno di legge all'esame di una Commissione speciale da nominarsi dall'illustre Presidente, come pure di voler dichiarare d'urgenza il disegno medesimo.

**Presidente.** Dò atto al signor ministro delle poste e telegrafi della presentazione di questo disegno di legge.

Il signor ministro domanda che esso sia dichiarato d'urgenza e che l'esame del medesimo sia deferito ad una Commissione speciale da nominarsi dal Presidente.

Interrogo il Senato se intende approvare queste proposte. Non facendosi osservazioni si intendono approvate.

**Di Broglio, ministro del tesoro.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Di Broglio, ministro del tesoro.** Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

1.<sup>o</sup> Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di L. 31.354,22 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-1902;

2.<sup>o</sup> Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 1.222.438,21, verificatesi sulla assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti spese facoltative;

3.<sup>o</sup> Assegnazione straordinaria per anticipazione a diversi comuni della provincia di Messina danneggiati dalla sottrazione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria avvenuta nella cassa della prefettura di Messina.

**Presidente.** Dò atto al signor ministro del Tesoro della presentazione di questi tre disegni di legge, che, per ragioni di competenza, saranno deferiti all'esame della Commissione permanente di finanze.

### Ripresa della discussione del progetto N. 160.

**Presidente.** Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge. « Provvedimenti per gli spiriti adoperati nelle industrie ».

Essendo stato approvato l'articolo 1<sup>o</sup> passeremo al secondo.

#### Art. 2<sup>o</sup>

Le sostanze da impiegarsi per adulterare lo spirito e renderlo non servibile che ad usi industriali, sono provvedute dall'Amministrazione dello Stato, la quale ha facoltà di variare le specie e le proporzioni dei detti adulteranti, al fine di impedire le frodi, nei migliori modi che saranno consigliati dagli interessi della finanza e dell'industria.

Le operazioni di adulterazione devono essere eseguite in presenza degli agenti della finanze. (Approvato).

#### Art. 3<sup>o</sup>

Le sostanze adulteranti saranno fornite dall'Amministrazione, a cui gl'interessati dovranno anticipare e rifondere le sole spese di costo da determinarsi per decreti ministeriali, in misura unica per tutto il Regno.

Saranno pure a carico degli interessati le indennità dovute al personale appositamente delegato ad assistere alle operazioni di adulterazione.

**Vischi.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Vischi, relatore.** Questo articolo 3° si compone di due parti. Della prima non si discute, perchè tutti ne riconoscono la giustizia e la precisione del dettato; cioè che gli interessati debbano anticipare e rifondere le spese di costo, da determinarsi per decreto ministeriale, in misura unica per tutto il Regno; le spese, si intende, per la denaturalizzazione, o sofisticazione degli spiriti.

L'attenzione di uno degli uffici del Senato, e quindi dell'ufficio centrale, venne richiamata dalla seconda parte dell'articolo, ove si dice:

« Saranno pure a carico degli interessati le indennità dovute al personale appositamente delegato ad assistere alle operazioni di adulterazione. »

Le osservazioni derivano dal fatto, che la legge non specifica quali dovranno essere le accennate spese, e che perciò gli interessati resteranno sempre esposti ad ingrate sorprese. Le spese saranno per le indennità dovute al personale; ciò crea il pericolo di vedere specificare le indennità con criteri e misure alquanto esuberanti.

L'Ufficio centrale per un momento vide quasi il bisogno di proporre un emendamento a questo articolo ma siccome la legge è richiesta dal paese, e tutti ne affrettano col desiderio la sanzione, l'Ufficio centrale si è limitato a fare la raccomandazione all'onorevole ministro, di determinare nel regolamento i diritti ed i doveri tanto degli interessati, quanto del personale che dovrà essere delegato. In questo modo noi potremo meglio tutelare le ragioni degli industriali; ragioni che in più rincontri potranno essere di rilevante importanza.

Confido perciò, a nome dell'Ufficio centrale, che l'onorevole ministro vorrà darci affidamento di tener presente questa nostra raccomandazione nella redazione del regolamento, che dovrà egli proporre alla firma di Sua Maestà il Re.

**Carcano, ministro delle finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Carcano, ministro delle finanze.** Io spero di poter dare sul punto ora in discussione delle spiegazioni soddisfacenti, tali da eliminare i dubbi ed i pericoli dei quali si è preoccupato l'Uffi-

cio centrale e dei quali ha trattato il senatore Vischi.

Il senatore Vischi ha osservato che nel primo comma dell'articolo 3 è impresso chiaro il concetto che gli industriali non dovranno rifondere che le sole spese di costo della sostanza impiegata per la sofisticazione dell'alcool. Nel secondo comma è ancora lo stesso concetto che ispira la disposizione. Nel secondo capoverso si dice: saranno pure a carico degli interessati le indennità dovute al personale appositamente delegato ad assistere alle operazioni di adulterazione. Forse non è stato abbastanza avvertito il significato dell'avverbio *appositamente*, e alla spiegazione contenuta nel successivo articolo 4. In esso si dice « che le operazioni di adulterazioni dovranno aver luogo presso gli opifici di rettificazione, presso le fabbriche ove esista la vigilanza permanente, o presso il magazzino dei commercianti all'ingrosso assimilati ai depositi doganali ».

In questi opifici, in queste fabbriche essendovi la vigilanza permanente, ci sono anche i funzionari, le guardie, gli agenti già pagati, per i quali non occorre corrispondere altra indennità. Il secondo comma dell'art. 3 dice che sono a carico degli interessati le indennità dovute al personale appositamente delegato; dunque, esse saranno dovute solo quando si facciano operazioni fuori dell'orario normale, o quando le fabbriche non lavorano.

D'altra parte tali indennità, già fissate dai regolamenti, sono contenute in limiti e misure modestissime. Non si tratta di fare per i casi indicati, una tariffa nuova, nè di mettere gli industriali nel pericolo di dovere corrispondere indennità gravose, ma soltanto di applicare le norme vigenti, quando occorra la delegazione speciale di agenti finanziari per assistere alle operazioni di sofisticazione dell'alcool. E le indennità, secondo le discipline attuali, sono nelle misure seguenti: per i verificatori delle tasse di fabbricazione si corrisponde oltre al rimborso della spesa di viaggio, la diaria di una lira per giorno, se il servizio non richiede la dimora notturna, e di 2 lire quando si prolunga così da richiedere anche la pernottazione; e per le guardie di finanza la diaria è ancora minore, centesimi 60, o lire 1,50, secondo che il servizio duri solo il giorno o di giorno e di notte.

Credo che queste dichiarazioni siano sufficienti ad eliminare il dubbio al quale ha fatto cenno l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, e che quindi, anche per il secondo capoverso l'art. 3, sia meritevole della approvazione del Senato.

**Presidente.** Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Art. 4.

Le operazioni di adulterazione dovranno aver luogo presso gli opifici di rettificazione, presso le fabbriche ove esista la vigilanza permanente, o presso i magazzini dei commercianti all'ingrosso assimilati ai depositi doganali.

Non è ammessa l'adulterazione di spirito in quantità minore di ettoltri 3 per volta, qualunque sia la sua destinazione, o di forza alcoolica inferiore a 90°, se destinato a scopo di illuminazione, di riscaldamento o di forza motrice.

Per lo spirito destinato ad altri usi industriali che consentano un grado alcoolico inferiore, il limite sarà fissato con decreto ministeriale, secondo le diverse industrie.

(Approvato).

Art. 5.

I residui della distillazione e della rettificazione, derivati da qualsiasi materia e che devono essere adulterati nella misura stabilita dal regolamento, sono ammessi in tale misura a fruire del trattamento di tassa indicato negli articoli precedenti.

La presente disposizione sostituisce quella contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2 della legge (teste unico) 30 gennaio 1896, n. 26.

(Approvato).

Art. 6.

Per lo spirito, da qualunque materia prodotto, che non sia adulterato e destinato esclusivamente a uso industriale, la tassa interna di fabbricazione e la corrispondente soprattassa di confine, stabilita dall'art. 1° della legge 30 gennaio 1896, n. 26, sono aumentate di centesimi 10 per grado e per ettolitro. E conseguentemente è aumentata di un diciottesimo la soprattassa sui prodotti contenenti spirito, indicati nello stesso art. 1° della citata legge.

(Approvato).

Art. 7.

L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione, per cali e dispersioni e ogni altra passività (art. 4 della legge 30 gennaio 1896),

viene stabilito, a favore delle fabbriche fornite di misuratore meccanico, nelle proporzioni seguenti:

del 10 per cento per le fabbriche di prima categoria;

del 25 per cento per le fabbriche che distillano esclusivamente frutta, vinacce ed altri cascami della vinificazione;

del 30 per cento per quelle che distillano esclusivamente vino anche se guasto o vinello.

Per le fabbriche parimenti fornite di misuratore meccanico, ed esercitate dalle società cooperative, ai termini dell'art. 11 della legge 29 agosto 1889, n. 6358, l'abbuono sarà, del 28 per cento se distillano vinacce e gli altri cascami della vinificazione, e del 34 per cento se distillano esclusivamente vino.

Tale maggiore abbuono è applicabile soltanto alle società cooperative che distillano vini o vinacce o altri cascami della vinificazione, provenienti da uve prodotte nei fondi posseduti o coltivati dai soci o da uve vinificate dai soci stessi.

Il ministro delle finanze, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, è autorizzato ad elevare temporaneamente l'abbuono per la distillazione del vino, quando tale provvedimento sia consigliato da eccezionali bisogni della produzione vinicola.

(Approvato).

Art. 8.

Le controversie sulla natura dello spirito, e sull'applicazione della presente legge, saranno risolte seguendo la procedura stabilita dalla legge 13 novembre 1887, n. 5028.

(Approvato).

Art. 9.

La detenzione di spirito o di residui adulterati, in condizioni diverse da quelle prescritte, e così pure la rettificazione e trasformazione e qualunque altra operazione, anche semplicemente preparatoria, intesa a rendere possibile l'impiego dello spirito e dei residui adulterati ad usi diversi da quelli per cui fu concessa l'esenzone, sono punite con le pene stabilite dall'articolo 18 della legge sugli spiriti (teste unico) del 30 gennaio 1896, n. 26.

La fabbrica o l'opificio, o il magazzino, nei quali si contravvenga a tali disposizioni, sono privati per due anni al beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge, e gli apparecchi, le materie, gli spiriti ed i residui cadono in confisca.

Le eccedenze e le deficienze dei prodotti adulterati in confronto del registro di carico e scarico e dei documenti giustificativi, sono punite con una multa commisurata dal doppio al decuplo dell'intera tassa di fabbricazione sulla quantità trovata in più o in meno. Non sono punite le differenze che non superino il 5 per cento del carico di magazzino.

Nella stessa misura sarà applicata la multa ragguagliandola all'intera quantità dei prodotti adulterati, qualora manchi il registro di carico e scarico, ed alla quantità non legittimata, ove manchino i documenti giustificativi.

Sono parimenti applicabili le pene indicate nell'art. 18 della citata legge 30 gennaio 1896, nel caso di trasgressione da parte di società cooperative, alle condizioni prescritte nel penultimo comma dell'art. 7.

In tutti i casi considerati dal presente articolo, oltre l'applicazione delle pene si riscuote la tassa di fabbricazione.

*(Approvato).*

#### Art. 10.

Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, verrà fissato il giorno in cui entrerà in vigore la presente legge e saranno stabilite le norme per l'esecuzione, con facoltà di sancire, per le contravvenzioni, multe da lire 10 a lire 100. Tali norme saranno più specialmente dirette a determinare:

a) le modalità da osservarsi per ottenere l'esenzione:

b) le norme per la custodia degli spiriti e dei residui adulterati fino al momento dell'effettivo impiego; nonché per la tenuta dei relativi registri, e per la reintegrazione della differenza fra la quantità segnata dal misuratore e quella presentata per l'adulterazione;

c) i diritti e le facoltà dell'Amministrazione per l'esercizio della vigilanza sui locali in cui si trovano spiriti o residui adulterati e per le perquisizioni;

d) i vincoli per il trasporto e il deposito degli spiriti adulterati, in conformità agli articoli 12 e 13 della legge (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26, con facoltà di estendere i detti vincoli alle bevande alcoliche, e di stabilire le condizioni dei recipienti e speciali contrassegni per gli spiriti puri, per quelli adulterati e per le bevande alcoliche;

e) gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di legittimazione e le condizioni per la validità di tali bollette;

f) la procedura per le contravvenzioni, per la riscossione delle tasse e delle multe, e le norme per la ripartizione di queste ultime;

g) le disposizioni in genere atte a rimuovere i pericoli di frode alla finanza;

h) le disposizioni adatte per regolare, a titolo transitorio, il trattamento per gli alcoli e i residui della rettificazione che fossero giacenti, nei depositi vincolati, al momento della pubblicazione della presente legge.

*(Approvato).*

**Presidente.** Più tardi si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

#### Nomina di Commissione.

**Presidente.** Annuncio che, in omaggio alla facoltà conferitami dal Senato, ho nominato a commissari per l'esame del progetto di legge per l'impianto d'una stazione radiotelegrafica ultra potente, sistema Marconi, i senatori: Blaserna, Cannizzaro, Cefaly, Rossi Luigi e Colombo.

Prego questi signori senatori di volersi adunare al più presto per l'esame del detto progetto di legge.

#### Annunzio di interpellanza.

**Presidente.** Dò lettura di una domanda d'interpellanza del senatore Ponsiglioni al ministro della istruzione pubblica.

Il senatore Ponsiglioni desidera interpellare il ministro della pubblica istruzione « sullo stato dei quadri nella galleria del palazzo Rosso, ceduto al municipio di Genova dalla duchessa di Galliera, e sulla vigilanza del Governo per la loro regolare conservazione ».

**Nasi, ministro della pubblica istruzione.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Nasi, ministro della pubblica istruzione.** Accetto l'interpellanza. Se non dispiace al Senato ed al senatore Ponsiglioni, potrei rispondere nella seduta di venerdì.

**Ponsiglioni.** Consento e ringrazio.

**Presidente.** Rimane dunque inteso che lo svolgimento di questa interpellanza viene fissato per la seduta di venerdì.

### Auguri al Presidente per il suo onomastico

**Serena.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Serena.** Onorevoli colleghi!

Un'antica e bella consuetudine ci consiglia ogni anno a scegliere il giorno onomastico delle persone a noi più caramente dilette e da noi più stimate e venerate per augurare alle stesse ogni possibile e desiderabile felicità.

Ora, onorevoli colleghi, chi più degno non solo del nostro affetto e della nostra stima, ma della stima e dell'affetto di tutta l'Italia dell'illustre nostro Presidente Giuseppe Saracco, di questo veterano del Parlamento che consacrò tutta la sua intera esistenza, tutto l'elevato e nobile suo ingegno al servizio della Patria e della eroica Dinastia che la Patria, per secoli schiava e divisa, seppe finalmente rendere libera ed una? (*Approvazioni*).

Deputato dal 1851, Senatore dal 1865, Ministro più volte, Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Presidente, Giuseppe Saracco è stato, e speriamo sarà per molto tempo ancora, esempio di attività veramente singolare e di schietto e disinteressato patriottismo. (*Bene*).

Onorandolo, ed onorando altri insigni personaggi che come lui poterono rendere al Paese lunghi e segnalati servigi, noi, vergini di servo encomio, onoriamo noi stessi, e diciamo a tutti coloro che entrano nella *via crucis* della vita pubblica, che essi potranno onoratamente percorrerla intera, qual che essa sia, seguendo le luminose orme di questi benemeriti della patria. (*Benissimo*).

Io quindi, o signori, sono certo di essere non eloquente, ma sincero interprete dei colleghi tutti, presenti ed assenti, rivolgendo al nostro venerato Presidente, in occasione del suo onomastico, queste semplici parole: Giuseppe Saracco, vivi felice e possa il Cielo serbarti lungamente a noi ed alla Patria! (*Vivissimi e prolungati applausi*).

**Presidente.** (*Si alza e con lui si alzano tutti i Senatori*).

Signori Senatori! Io mi sento più che commosso, vivamente confuso, davanti a questa inattesa dimostrazione di stima e di affetto che, per bocca dell'amico Serena, voi mi avete voluto consentire.

Io non ho nella mia vita, nulla che mi dia titolo a così alta ed ambita distinzione. Ho avuto

la fortuna di vivere una lunga vita, e di poterla destinare, come meglio ho potuto e saputo fare, volgendola tutta intiera a servizio del Re e della Patria, che voi ed io usiamo confondere in un solo, e medesimo culto. (*Bene!*)

Io non sento di meritare gli elogi che con vera amicizia il senatore Serena mi ha voluto rivolgere; no, o signori! Io so di valere poco, assai poco, ed appena posso consentirvi di aver sempre cercato di fare il mio dovere, non mai che io sappia di aver meritato il più grande onore al quale potessi aspirare, quello di ricevere da voi in questo mio giorno onomastico una così spontanea testimonianza di stima e di affetto, la quale più che alla mia mente, è andata diritta al mio cuore. (*Approvazioni*).

Amici e colleghi miei io vi ringrazio adunque dal fondo del mio cuore, ed in ricambio di tanta bontà, concedete almeno che vi professi tutta la mia gratitudine, perocchè mi avete largito il più alto ed ambito premio che potesse rallegrare la mia tarda vecchiaia. (*Applausi vivissimi e prolungati, ai quali si associano anche le tribune*).

### Votazione a scrutinio segreto.

**Presidente.** Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi approvato per alzata e seduta.

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale

**Taverna, segretario,** fa l'appello nominale.

### Chiusura di votazione.

**Presidente.** Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo scrutinio delle urne.

(I signori senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

### Risultato di votazione.

**Presidente.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Provvedimenti per gli spiriti adoperati nelle industrie »:

Votanti 88 — Favorevoli 77 — Contrari 11.

Il Senato approva

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.



I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2,165,900.82 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative. (184);

Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di lire 321,411.46 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 (185);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 86,478.33 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (176);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 91,516.93 verificatesi sull'assegnazione di un capitolo di spese obbligatorie dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1901-902, risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio stesso (177);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 53,938.74 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'eser-

cizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (181);

Passaggio del servizio tecnico dell'azienda dei canali Cavour e del personale del Genio civile che vi è addetto, dal Ministero dei Lavori pubblici alle Finanze (178);

Conversione in governativo del Liceo-Ginnasio di Molfetta (170);

Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortunii degli operai sul lavoro (22);

Istituzione di una Cassa di previdenza e di pensioni per i segretari ed altri impiegati comunali (148);

Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni (151-*Seguito*);

Disposizioni sui manicomi e sugli alienati (147);

II. Relazione della Commissione per le petizioni (N. XV).

La seduta è sciolta (ore 17.45.)

---

Licenziato per la stampa  
il giorno 1 Aprile 1903 alle ore 8 1/2

---

F. De Luigi

*Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche*